

COMUNE DI GRIGNO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA RELATIVA ALL'ASSUNZIONE, DA PARTE DEL COMUNE, DEGLI ONERI RELATIVI AL RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE ANZIANE INABILI TOTALMENTE O PARZIALMENTE PRIVE DI MEZZI DI SUSSISTENZA AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2012

ART. 1

Il Comune di Grigno, nell'ambito delle prestazioni assistenziali erogate in esecuzione di obblighi imposti dalle vigenti norme di legge o in applicazione di propri provvedimenti riguardanti i servizi sociali comunali, provvede al ricovero di persone anziane o inabili appartenenti al Comune stesso per domicilio di soccorso presso le Case di Riposo della provincia di Trento, salvo i casi in cui la persona ricoverata o da ricoverarsi presenti particolari necessità di assistenza tali da rendere necessario un ricovero diverso, ed all'integrale assunzione dell'onere di pagamento della relativa retta.

ART. 2

La domanda di ammissione alla Casa di Riposo a carico del Comune deve essere presentata, personalmente dal richiedente o tramite suo tutore o curatore, all'Amministrazione comunale corredata di:

- a. Attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso case di riposo;
- b. Tutta la documentazione idonea a dimostrare le condizioni finanziarie e patrimoniali, mobiliari ed immobiliari (copia conforme della dichiarazione dei redditi, copia certificato di pensione, riepilogo rendimenti patrimoni mobiliari ed immobiliari, copia estratto tavolo relativo ai beni immobili, se posseduti);
- c. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di stato, ecc...) ed i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti del triennio;
- d. Dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente lo stato di famiglia originario relativo al richiedente;
- e. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza delle persone elencate nella dichiarazione di cui al punto d), se viventi, altrimenti dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia originario delle stesse.

Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessaria.

ART. 3

La Giunta Comunale, esaminata la documentazione di cui all'art. 2, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati e constatato che il ricovero in Casa di Riposo costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto, assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune.

All'atto del decesso dell'ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la Casa di Riposo interessata a comunicare agli eredi nonché al Comune stesso eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.

Nei casi d'urgenza il Sindaco potrà rilasciare impegnativa di ricovero prescindendo provvisoriamente dalla conoscenza dell'esito degli accertamenti sulle condizioni economiche del richiedente, salvo successiva ratifica dalla Giunta comunale che dovrà comunque essere assunta entro trenta giorni dalla data di emissione dell'impegno.

La Giunta comunale informa il Consiglio dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

ART. 4

Il Comune di Grigno si assume, nei confronti della Casa di Riposo, l'onere del pagamento dell'intera retta per gli ospiti comunicati dallo stesso e muniti dell'apposita impegnativa.

ART. 5

Nel caso in cui sia accertato che il richiedente, ovvero la persona ospitata, non possieda redditi sufficienti a coprire la retta, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'art. 441 del Codice Civile.

Il Comune, previo accertamento delle loro condizioni economiche, determina l'ammontare del rimborso dovuto dal richiedente e dai congiunti obbligati, fino alla concorrenza dell'onere supportato.

Il richiedente ed i congiunti obbligati devono obbligarsi, con apposita dichiarazione, al versamento (in rate bimestrali posticipate) dell'ammontare del rimborso nella misura e secondo le modalità fissate negli articoli successivi.

Se i redditi del primo obbligato non risultano sufficienti, con lui concorrono, o a lui si sostituiscono, i congiunti ulteriormente obbligati e sempre in proporzione ai redditi posseduti, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione.

ART. 6

Ai fini di cui al precedente art. 5, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare, al Comune di domicilio di soccorso della persona ospitata o da ospitare in Casa di Riposo, specifica dichiarazione che attesti il loro reddito individuale, nonché i patrimoni mobiliari, immobiliari e finanziari posseduti e relativi rendimenti.

ART. 7

Il Comune attuerà tutte le forme procedurali di recupero previste dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile, anche di ospiti paganti in proprio, che a causa dell'aumento della retta non siano più in grado di far fronte, con il proprio reddito, al pagamento della stessa.

ART. 8

Il richiedente dovrà impegnarsi a corrispondere al Comune di Grigno l'intero ammontare dei propri redditi (di qualsiasi natura essi siano) o al versamento di altre rendite o assegni di cui è titolare sino alla concorrenza con gli oneri sostenuti dal Comune stesso.

Se i redditi sono derivanti da pensione o più pensioni dovrà essere sottoscritta apposita delega per la riscossione da parte del richiedente, indicando il Comune di Grigno come beneficiario (verranno comunicate le coordinate bancarie della tesoreria comunale dall'Ufficio Finanziario).

E' inclusa nell'azione di recupero anche la tredicesima mensilità o le tredicesime mensilità nel caso di più pensioni.

All'ospite viene erogato, da parte del Comune, il 20% dell'ammontare della pensione minima assegnata dall'INPS, che verrà liquidata mensilmente per 13 mensilità annue.

ART. 9

Nell'eventualità che l'interessato non sia titolare di redditi ovvero gli stessi non risultino sufficienti al rimborso integrale della retta di soggiorno, il medesimo, qualora risulti proprietario di beni immobili, dovrà fornire idonee garanzie per il pagamento della stessa.

Costituiscono garanzie:

- a. La cessione di beni immobili mediante istituzione di vitalizio;
- b. La costituzione di ipoteca volontaria su beni immobili. In tal caso, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite. Nel pagamento di eventuali crediti vantati dal Comune potranno sostituirsi gli eredi entro tre mesi dal decesso del debitore. L'iscrizione ipotecaria potrà essere cancellata nel momento in cui l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla Tesoreria comunale l'intero valore dei crediti vantati dall'Amministrazione comunale;
- c. La cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli articoli 978 e ss. del Codice Civile.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Comune acquisisce tali garanzie e dispone per la stima asseverata degli immobili tramite l'Ufficio Tecnico comunale o tecnico qualificato di fiducia e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

ART. 10

Ogni anno, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 12 del Presente Regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti ed adeguamenti anche d'ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte della persone obbligate.

L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910, n. 639.

ART. 11

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre di avvalersi delle modalità previste dalla legge vigente in ordine alla rivalsa coattiva sui beni mobili ed immobili secondo l'ordine di cui all'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

ART. 12

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite in misura almeno pari al reddito annuo convenzionale determinato ai sensi del presente articolo, conformemente alla tabella sottoriportata.

Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito complessivo relativo all'ultimo periodo di imposta, nonché tutti i redditi percepiti non indicati nella dichiarazione dei redditi da cui vengono sottratti eventuali altri concorsi per pagamento rette coobbligate e le ritenute secondo risultanze delle certificazioni dei redditi.

Dal reddito annuo convenzionale andranno dedotti i seguenti importi per ricavare il reddito annuo convenzionale netto:

- la misura reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza o il rateo del mutuo edilizio relativo all'abitazione principale rapportato alla quota di proprietà;
- € 2.000,00 per ogni familiare a carico a sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- € 1.000,00 per ogni familiare a carico a sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito tenuti agli alimenti.

Il concorso determinato come al presente articolo, rimane costante anche in presenza del ricovero in Istituto di più di un parente (in quanto già al netto del pagamento di altre rette coobbligate).

In casi eccezionali, per situazioni di particolari difficoltà economiche personali o familiari, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, può derogare dal predetto criterio di determinazione del rimborso.

TABELLA

REDDITO ANNUO CONVENZIONALE NETTO	PERCENTUALE CONCORSO SPESE
Fino a € 10.000,00.-	esente
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	10% della retta *
Da € 12.000,01 a € 15.000,00	13% della retta *
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	15% della retta *
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	20% della retta *
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	25% della retta *
Da € 30.000,01 a € 35.000,00	30% della retta *
Da € 35.000,01 a € 40.000,00	35% della retta *
Oltre € 40.000,01	100% della retta *

* riferita alla quota della retta non coperta dall'ospite.

ART. 13

Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Resta abrogata ogni altra disposizione.